

# VERBALE D'INCONTRO

## **Ipotesi di accordo per la proroga del Regolamento lavoro agile 2023**

---

## **Ipotesi di accordo ai sensi dell'art. 4 legge 300/70 sul trattamento dei metadati delle caselle e-mail istituzionali dei dipendenti**

In data 4 aprile 2024 alle ore 11:30, in modalità agile con collegamento da remoto, le parti, come di seguito rappresentate, nell'ambito del CCNL CONI per il triennio 2022-2024, si sono riunite per discutere e sottoscrivere le Ipotesi di accordo per la proroga del Regolamento per il lavoro a distanza e, ai sensi dell'art. 4 legge 300/70, sul trattamento dei metadati delle caselle e-mail istituzionali dei dipendenti.

### **Per la parte datoriale:**

CONI

F.to Sergio D'Antoni

F.to Francesca Macioce

F.to Alvio La Face

### **Per la parte sindacale:**

F.to CISL FP

F.to FP CGIL

F.to UIL PA

CISAL FIALP

.....

UGL

.....

F.to USB PI

F.to FNP CONFSAL

Ordine del giorno:

- accordo per la proroga del Regolamento lavoro agile 2023;
- accordo ai sensi dell'art. 4 legge 300/70 sul trattamento dei metadati delle caselle e-mail istituzionali dei dipendenti.

Il Dirigente CONI dell'Ufficio del Personale apre la riunione, svolta secondo le modalità di comunicazione a distanza, salutando tutti i presenti e ringraziandoli per la partecipazione.

L'incontro odierno è stato convocato per contrattare e sottoscrivere, ai sensi del CCNL CONI 2022/2024, l'accordo per la proroga del Regolamento lavoro agile 2023 e l'accordo, ai sensi dell'art. 4 legge 300/70, sul trattamento dei metadati delle caselle e-mail istituzionali dei dipendenti.

Il Dirigente CONI dell'Ufficio del Personale premette quanto segue:

- Al fine rendere maggiormente sostenibile, in termini organizzativi, il passaggio da un regime post emergenziale a un regime ordinario del lavoro agile, attraverso l'adozione di un adeguato Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), si rende necessario prorogare almeno fino al 30 giugno 2024, l'attuale Regolamento lavoro agile 2023, scaduto il 31/12/2023 e già prorogato in accordo tra le parti fino al 31/3/2024.
- Con riferimento all'accordo ai sensi dell'art. 4 legge 300/70, sul trattamento dei metadati delle caselle e-mail istituzionali dei dipendenti, il Dirigente CONI dell'Ufficio del Personale espone le motivazioni alla base della necessità di adottare tale accordo in armonia con quanto recentemente indicato dal Garante per la protezione dei dati personali GPDP.

Con successiva valutazione circostanziale, le parti concordano che fino alla scadenza della proroga, i dipendenti interessati, potranno, su richiesta ed in continuità con i precedenti accordi individuali con l'amministrazione, mantenere le modalità di svolgimento del lavoro agile previste negli accordi individuali ed in linea con il citato **Regolamento lavoro agile 2023 che viene prorogato nella validità fino al 30 giugno 2024.**

Le parti, per le motivazioni rappresentate dall'amministrazione, concordano altresì la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo ai sensi dell'art. 4 legge 300/70 sul trattamento dei metadati delle caselle e-mail istituzionali dei dipendenti, allegato 1 e parte integrante del presente verbale.

L'incontro termina alle ore 12:00.

## **Ipotesi di accordo ai sensi dell'art. 4 legge 300/70 sul trattamento dei metadati delle caselle e-mail istituzionali dei dipendenti**

### **ACCORDO IN MATERIA DI ATTUAZIONE DELL'ART. 4 L. N. 300/1970**

in Roma, in data 4 Aprile 2024

tra

• Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI)

e

• le Delegazioni delle OO.SSOO.SS. CISL FP, FP CGIL, UIL PA, CISAL FIALP, UGL, USB PI, FNP CONFSAL

premesso che:

- l'art. 4, comma 1, l. 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento -, come modificato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, individua tassativamente le finalità (ovvero quelle organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale) per le quali gli strumenti, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere impiegati nel contesto lavorativo, solo in presenza di precise garanzie procedurali (accordo sindacale o autorizzazione pubblica);

- le indicate garanzie non trovano invece applicazione "agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze", così come "agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa" (art. 4, comma 2, l. n. 300/1970);

- nell'ambito di accertamenti condotti dal Garante con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati nel contesto lavorativo è emerso il rischio che programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori in modalità cloud, possano raccogliere, per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato, i metadati relativi all'utilizzo degli account di posta elettronica in uso ai dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell'email), conservando gli stessi per un esteso arco temporale;

- dagli elementi ricavabili dai dati esteriori della corrispondenza, come l'oggetto, il mittente e il destinatario e altre informazioni che accompagnano i dati in transito, definendone profili temporali (come la data e l'ora di invio/ricezione), nonché dagli aspetti quali-quantitativi anche in ordine ai destinatari e alla frequenza di contatto (in quanto anche questi dati sono, a propria volta, suscettibili di aggregazione, elaborazione e di controllo), è possibile acquisire informazioni riferite alla sfera personale o alle opinioni dell'interessato;

- alla luce delle disposizioni richiamate, affinché sia ritenuto applicabile il comma 2 dell'art. 4 della L. n. 300/1970, è necessario che l'attività di raccolta e conservazione dei soli c.d. metadati necessari ad assicurare il funzionamento delle infrastrutture del sistema della posta elettronica, si protragga per un tempo che, all'esito di valutazioni tecniche e nel rispetto del principio di responsabilizzazione, non sia superiore di norma a poche ore o ad alcuni giorni, in ogni caso non oltre sette giorni, estensibili, in presenza di comprovate e documentate esigenze che ne giustifichino il prolungamento, di ulteriori 48 ore (cfr. provv.ti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati

personali nn. 303 del 13 luglio 2016, doc. web n. 5408460; 1° febbraio 2018, n. 53, doc. web n. 8159221; 29 ottobre 2020, n. 214, doc. web n. 9518890; 29 settembre 2021, n. 353, doc. web n. 9719914);

- diversamente, la generalizzata raccolta e la conservazione di tali metadati, per un lasso di tempo più esteso – ancorché sul presupposto della sua necessità per finalità di sicurezza informatica e tutela dell'integrità del patrimonio, anche informativo, del datore di lavoro -, potendo comportare la possibilità per il datore di lavoro di acquisire informazioni non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore e, pertanto, un indiretto controllo a distanza dell'attività dei medesimi, richiede l'esperimento delle garanzie previste dall'art. 4, comma 1, della predetta l. n. 300/1970 (v., da ultimo, provv. 1° dicembre 2022, n. 409, doc. web n. 9833530), oltreché il rispetto del principio di limitazione della conservazione (cfr. Provvedimento del 21 dicembre 2023 - Documento di indirizzo "Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati" [doc. web. 9978728], attualmente oggetto di una consultazione pubblica come da avviso pubblicato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.64 del 16-03-2024);

e considerato che:

- il CONI, al fine di garantire il perseguimento delle esigenze organizzative e produttive intende stabilire la conservazione dei metadati delle e-mail istituzionali dei dipendenti oltre i limiti indicati nel richiamato Documento di indirizzo pur sempre nel rispetto del principio cardine del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) di limitazione della conservazione, riservando ogni garanzia in materia di rispetto della privacy e di controllo a distanza dei lavoratori anche ai sensi dell'art. 4 comma 3 della l. 20 maggio 1970, n. 300;

- le Delegazioni delle OO.SS. prendono atto di quanto illustrato dal CONI e condividono la valenza delle motivazioni poste a fondamento della conservazione oltre i termini indicati dal richiamato Documento di indirizzo, pur sempre nel rispetto dell'indicato principio di limitazione della conservazione;

dopo ampia e approfondita discussione, le Parti convengono quanto segue:

1. le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente accordo, anche ove non espressamente richiamate;

2. il CONI, al fine di garantire il perseguimento delle proprie esigenze organizzative e produttive, conserverà i metadati relativi all'utilizzo degli account di posta elettronica in uso ai dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell'e-mail), oltre il periodo di 7 (sette) giorni fermo il rispetto del richiamato principio di limitazione della conservazione secondo il quale i dati personali non devono essere conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità per le quali i dati sono stati trattati;

3. Il CONI, nell'escludere ogni finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, si impegna a adottare adeguate misure, tecnologiche e organizzative, finalizzate a garantire il corretto e riservato utilizzo dei richiamati metadati;

4. le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni raccolte potranno essere utilizzate a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. oltreché dal Regolamento Europeo 679/2016;

5. Le parti si danno reciprocamente atto di aver espletato e concluso con esito favorevole la procedura di cui all'art. 4 della legge 300/1970;

**Per la parte datoriale:**

CONI

F.to Sergio D'Antoni

F.to Francesca Macioce

F.to Alvio La Face

**Per la parte sindacale:**

F.to CISL FP

F.to FP CGIL

F.to UIL PA

CISAL FIALP

.....

UGL

.....

F.to USB PI

F.to FNP CONFSAL